Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

(92/C 251/03)

COM(92) 315 def.

(Presentata dalla Commissione il 3 agosto 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione, elaborata previa consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che occorre apportare talune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 [1] e (CEE) n. 574/72 [2] modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/92 [3]; che alcune di tali modifiche sono legate ai mutamenti che gli Stati membri hanno introdotto nelle loro legislazioni sociali, e che altre modifiche rivestono carattere tecnico e sono destinate a perfezionare i regolamenti citati in base all'esperienza acquisita in occasione della loro applicazione;

considerando che occorre apportare alcune modifiche alla rubrica «G. Irlanda» della parte I dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1408/71 a seguito all'interpretazione data dalle autorità irlandesi alla nozione di «lavoratore autonomo»;

considerando che è risultato necessario adattare la rubrica «G. Irlanda» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71, a seguito degli emendamenti introdotti nella legislazione irlandese in materia di prestazioni di maternità;

considerando che occorre adeguare la rubrica «J. Paesi Bassi» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai mutamenti intervenuti nella normativa olandese sull'assicurazione legale malattia per i titolari di pensioni, per i beneficiari di pensionamento anticipato, come pure per i familiari dei lavoratori subordinati e autonomi;

considerando che risulta necessario precisare l'applicazione, in particolare per quanto riguarda la parità dei sessi, delle disposizioni della legislazione olandese relativa al riconoscimento dei periodi di matrimonio del coniuge di un lavoratore per il diritto alla pensione di vecchiaia del coniuge; che occorre pertanto definire il contenuto della rubrica «J. Paesi Bassi» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che è risultato necessario precisare, nella rubrica «J. Paesi Bassi» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 gli obblighi di pagamento, per il coniuge olandese del lavoratore olandese all'estero, del premio minimo ai fini del regime di assicurazione vecchiaia generalizzata;

considerando che occorre apportare talune modifiche alla rubrica «J. Paesi Bassi» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 al fine di evitare la percezione di contributi di assicurazione volontaria, per l'assicurazione vecchiaia generale e l'assicurazione generale ai superstiti, durante il periodo in cui il coniuge di un lavoratore è lui stesso assicurato per la vecchiaia;

considerando che occorre prevedere una disposizione che regoli la ripartizione dei carichi in materia di prestazioni familiari, quando tali prestazioni siano, per lo stesso periodo e per lo stesso familiare, dovute in forza della legislazione dei due Stati membri in applicazione degli articoli 73 e/o 74 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che occorre adattare la rubrica «C. Germania» dell'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 al fine di tenere conto di taluni trasferimenti di competenze fra alcuni organismi tedeschi;

considerando che occorre modificare talune disposizioni della rubrica «G. Irlanda» negli allegati 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72, a seguito di cambiamenti apportati all'organizzazione degli organismi irlandesi incaricati di gestire i regimi delle pensioni di superstiti e delle pensioni di vecchiaia;

considerando che a seguito del cambiamento d'indirizzo di un organismo olandese occorre aggiornare i riferimenti a tale indirizzo contenuti negli allegati 2, 3 e 4 della rubrica «J. Paesi Bassi» del regolamento (CEE) n. 574/72 relativi a tale organismo;

considerando che risulta necessario adeguare la rubrica «L. Regno Unito» degli allegati 3, 4 e 10 del regolamento

(1) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.
(2) GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 136 del 19. 5. 1992, pag. 28.

(CEE) n. 574/72 a seguito della ristrutturazione dei servizi competenti per prestazioni in denaro nel Regno Unito;

considerando che occorre adeguare la rubrica «7. Belgio — Italia» dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 al nuovo accordo sul rimborso dei crediti reciproci intervenuto tramite scambio di lettere fra i due paesi;

considerando che occorre introdurre una modifica alla rubrica «41. Francia — Italia» dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72, a seguito di uno scambio di lettere fra i due paesi in ordine alle modalità di liquidazione dei crediti reciproci;

considerando che occorre adeguare la rubrica «45. Francia — Regno Unito» dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 a seguito della denuncia, da parte delle autorità francesi, dell'accordo fra la Francia e il Regno Unito sulla rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura di assicurazione malattia e maternità fornite ai titolari di pensioni o rendite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

1) All'allegato I, parte I, rubrica «G. Irlanda», il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. È considerato lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento la persona che è assicurata a titolo obbligatorio o volontario in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 A del testo unico sulla sicurezza sociale e sui servizi sociali [Social Welfare (Consolidation) Act] del 1981.»

2) L'allegato VI è modificato come segue:

a) Alla rubrica «G. Irlanda»:

i) al paragrafo 5, dopo le parole «in caso di concessione di prestazioni di malattia», vanno soppresse le parole «di maternità»;

ii) è soppresso il paragrafo 8.

b) Alla rubrica «J. Paesi Bassi»:

i) al punto 1 è soppresso il testo della lettera b);

ii) al punto 1, il testo dell'attuale lettera c) diventa il testo della lettera b);

iii) al punto 1, testo della nuova lettera b), il quinto trattino è sostituito dal testo seguente:

«— le prestazioni a titolo di pensione erogate prima dell'età di 65 anni a norma di regimi pensionistici aventi lo scopo di fornire l'assistenza vecchiaia ai lavoratori e agli ex lavoratori, o le prestazioni a titolo di collocamento a riposo anticipato concesse in conformità di normative stabilite dallo Stato, ovvero da, o in forza di una convenzione collettiva di lavoro in materia di pensionamento anticipato, oppure in forza di una normativa che dovrà essere definita dal consiglio delle casse malattia.»;

iv) al punto 1, è aggiunta la seguente lettera:

«c) I familiari residenti nei Paesi Bassi, contemplati dall'articolo 19, paragrafo 2, e il lavoratore subordinato o autonomo ed i suoi familiari, contemplati dagli articoli 22, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 3 in collegamento con il paragrafo 1, lettera b), e dagli articoli 25 e 26, aventi diritto a prestazioni a norma della legislazione di un altro Stato membro non sono assicurati in forza della legge generale sulle spese di malattia eccezionali (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).»;

v) al punto 2, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 dell'AOW non è applicabile agli anni civili o alle parti di anni civili anteriori alla data del 2 agosto 1989, durante i quali, fra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età la persona sposata o che era sposata non era assicurata a norma della citata legislazione, risiedendo nel territorio di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, sempreché questi anni civili o parti di anni civili coincidano con i periodi d'assicurazione compiuti dal coniuge sotto questa legislazione — sempreché durante questi periodi le persone di cui trattasi fossero sposate l'una con l'altra — nonché con gli anni civili o parti di anni civili da prendere in considerazione a norma della lettera a).

In deroga all'articolo 7 dell'AOW, questa persona è considerata titolare.»;

vi) al punto 2, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 dell'AOW non si applica agli anni civili o alle parti di anni civili anteriori al 1° gennaio 1957, durante i quali il coniuge del titolare, che non soddisfi alle condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'equiparazione di tali anni ai periodi d'assicurazione, ha risieduto nei Paesi Bassi fra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, ovvero durante i quali, risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in questo paese.»;

vii) al punto 2, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

«d) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 dell'AOW non si applica agli anni civili o alle parti di anni civili anteriori alla data del 2 agosto 1989, durante i quali, fra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, il coniuge del titolare ha risieduto in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e non era assicurato in forza della citata legislazione, sempreché questi anni civili o parti di anni civili coincidano con i periodi di assicurazione compiuti dal titolare sotto questa legislazione — sempreché durante questi periodi le persone di cui trattasi fossero sposate l'una con l'altra — nonché con gli anni civili o parti di anni civili da prendere in considerazione a norma della lettera a).»;

viii) al paragrafo 2, alla lettera g) è aggiunta la frase seguente:

«g) Il coniuge residente nei Paesi Bassi del lavoratore subordinato o autonomo al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, o dell'articolo 17 del regolamento non può valersi della facoltà prevista dalla lettera f), quarto comma.»;

ix) al paragrafo 2, il testo della lettera h) è sostituito dal seguente:

«h) Le lettere a), b), c), d) e f) non si applicano ai periodi che coincidono con periodi riconoscibili per il calcolo dei diritti pensionistici a norma della legislazione di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi sull'assicurazione vecchiaia, né ai periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione di vecchiaia in forza di tale legislazione.»

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1) All'articolo 10, è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Quando, nel corso dello stesso periodo e per lo stesso familiare, sono dovute prestazioni a norma della legislazione di due Stati membri in forza degli articoli 73 e/o 74 del regolamento, lo Stato membro la cui legislazione preveda l'importo di prestazioni più elevato concede la totalità di questo importo, mentre l'altro Stato provvederà a rimborsargli la metà del medesimo entro i limiti dell'importo previsto dalla propria legislazione.»

2) L'allegato 2 è modificato come segue:

a) Alla rubrica «C. Germania»:

i) Il testo del punto 2, lettera a), punto ii) è sostituito dal testo seguente:

«ii) Qualora l'ultimo contributo sia stato versato all'assicurazione pensioni degli impiegati:

— se nessun contributo è stato versato alla Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg, né è stato versato alcun contributo alla Bundesbahnversicherungsanstalt (Istituto di assicurazione Ferrovie dello Stato), Frankfurt am Main:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Ufficio federale di assicurazione degli impiegati), Berlin;

— se è stato versato un contributo alla Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) [Cassa di assicurazione dei marittimi (assicurazione pensioni degli operai o degli impiegati)], Hamburg:

Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg;

— se l'ultimo contributo è stato versato alla Bundesbahnversicherungsanstalt (Istituto di assicurazione Ferrovie dello Stato), Frankfurt am Main:

Bundesbahnversicherungsanstalt (Istituto di assicurazione Ferrovie dello Stato), Frankfurt am Main.»

ii) Il testo del punto 2, lettera b), punto ii) è sostituito dal testo seguente:

«ii) Se l'ultimo contributo è stato versato all'assicurazione pensioni degli impiegati:

— se nessun contributo è stato versato alla Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg, né è stato versato alcun contributo alla Bundesbahnversicherungsanstalt (Istituto di assicurazione Ferrovie dello Stato), Frankfurt am Main:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Ufficio federale di assicurazione degli impiegati), Berlin;

— se è stato versato un contributo alla Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten), [(Cassa di assicurazione dei marittimi (assicurazione pensioni degli operai o degli impiegati)], Hamburg:

Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg;

— se l'ultimo contributo è stato versato alla Bundesbahnversicherungsanstalt (Istituto di assicurazione Ferrovie dello Stato), Frankfurt am Main:

Bundesbahnversicherungsanstalt (Istituto di assicurazione Ferrovie dello Stato), Frankfurt am Main.»

b) Alla rubrica «G. Irlanda», il testo del punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. **Prestazioni in denaro**

a) Prestazioni di disoccupazione:

Department of Social Welfare (Ministero della previdenza sociale), Dublin, ivi compresi gli uffici provinciali responsabili delle prestazioni di disoccupazione.

b) Vecchiaia e decesso (pensioni):

Department of Social Welfare, Pensions Services Office, Sligo.

c) Prestazioni familiari:

Department of Social Welfare, Child Benefit Section, Oliver Plunkett Street, Letterkenny, Co. Donegal.

d) Altre prestazioni in denaro:

Department of Social Welfare, Dublin».

c) Alla rubrica «J. Paesi Bassi»:

i) Al punto 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) Regime generale:

Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen».

ii) Al punto 5, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) Negli altri casi:

Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen».

iii) Al punto 6, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) Se la prestazione è concessa a decorrere da una data anteriore al 1° luglio 1967:

Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen».

3) L'allegato 3 è modificato come segue:

a) Alla rubrica «G. Irlanda», il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. **Prestazioni in denaro**

a) Prestazioni di disoccupazione:

Department of Social Welfare (Ministero della previdenza sociale), Dublin, ivi compresi gli uffici provinciali responsabili delle prestazioni di disoccupazione.

b) Vecchiaia e decesso (pensioni):

Department of Social Welfare, Pensions Services Office, Sligo.

c) Prestazioni familiari:

Department of Social Welfare, Child Benefit Section, Oliver Plunkett Street, Letterkenny, Co. Donegal.

d) Altre prestazioni in denaro:

Department of Social Welfare, Dublin.»

b) Alla rubrica «J. Paesi Bassi», al punto 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) In generale:

Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen.»

c) Alla rubrica «L. Regno Unito»:

i) Il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. **Prestazioni in denaro (fatta eccezione delle prestazioni familiari)**

Gran Bretagna:	Newcastle Benefits Directorate, Benefits Agency (Direzione delle prestazioni di Newcastle, agenzia delle prestazioni), Overseas Branch (Ministero della sicurezza sociale, servizio internazionale), Newcastle-upon-Tyne NE98 1YX.
Irlanda del Nord:	Northern Ireland Social Security Agency (Agenzia della sicurezza sociale dell'Irlanda del Nord) Belfast BT1 1DX
Gibilterra:	Department of Labour and Social Security (Ministero del lavoro e della sicurezza sociale), Gibraltar.»

ii) Il testo del punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. **Prestazioni familiari**

Per l'applicazione degli articoli 73 e 74 del regolamento:

Gran Bretagna:	Newcastle Benefits Directorate, Benefits Agency (Direzione delle prestazioni di Newcastle, agenzia delle prestazioni), Child Benefit Centre (Ministero della sicurezza sociale, centro assegni familiari) (Washington), Newcastle-upon-Tyne NE88 1AA.

Irlanda del Nord: Northern Ireland Social Security Agency (Agenzia della sicurezza sociale dell'Irlanda del Nord), Overseas Branch (Ministero della sanità e dei servizi sociali, servizio internazionale), Belfast BT1 1 DX.

Gibilterra: Department of Labour and Social Security (Ministero del lavoro e della sicurezza sociale), Gibraltar.»

4) L'allegato 4 è modificato come segue:

a) Alla rubrica «G. Irlanda», il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. **Prestazioni in denaro**

a) Vecchiaia e decesso (pensioni):

Department of Social Welfare, Pensions Services Office, Sligo.

b) Prestazioni familiari:

Department of Social Welfare, Child Benefit Section, Oliver Plunkett Street, Letterkenny, Co. Donegal.

c) Altre prestazioni in denaro:

Department of Social Welfare, Dublin.»

b) Alla rubrica «J. Paesi Bassi», al punto 2 il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) In generale:

Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen.»

c) La rubrica «L. Regno Unito» è sostituita dal testo seguente:

«Gran Bretagna: Newcastle Benefits Directorate, Benefits Agency (Direzione delle prestazioni di Newcastle, agenzia delle prestazioni), Overseas Branch (Ministero della sicurezza sociale, servizio internazionale), Newcastle-upon-Tyne, NE98 1YX.

Irlanda del Nord: Northern Ireland Social Security Agency (Agenzia della sicurezza sociale dell'Irlanda del Nord), Overseas Branch (Ministero della sanità e dei servizi sociali per l'Irlanda del Nord, servizio internazionale), Belfast BT1 1DX.

Gibilterra: Department of Health and Social Security, Overseas Branch (Ministero della sanità e della sicurezza sociale, servizio internazionale), Newcastle-upon-Tyne.»

5) L'allegato 5 è modificato come segue:

a) Alla rubrica «7. Belgio — Italia», il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

«e) Lo scambio di lettere del 10 dicembre 1991 e 10 febbraio 1992 relativo al rimborso dei crediti reciproci a norma dell'articolo 93 del regolamento di applicazione.»

b) Alla rubrica «41. Francia — Italia», il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) Lo scambio di lettere del 14 maggio e 2 agosto 1991 relativo alle modalità di liquidazione dei crediti reciproci a norma dell'articolo 93 del regolamento di applicazione.»

c) Alla rubrica «45. Francia — Regno Unito» è soppresso il testo della lettera b).

d) Alla rubrica «45. Francia — Regno Unito», l'attuale testo della lettera c) diventa il testo della lettera d).

6) All'allegato 10, la rubrica «L. Regno Unito» è sostituita dal testo seguente:

«1. Per l'applicazione dell'articolo 14 quater, dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 3, dell'articolo 17, dell'articolo 36 e dell'articolo 63 del regolamento, nonché dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 8, dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81, dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'articolo 91, paragrafo 2, dell'articolo 102, paragrafo 2, dell'articolo 109, dell'articolo 110 e dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

Gran Bretagna: Newcastle Benefits Directorate, Benefits Agency (Direzione delle prestazioni di Newcastle, agenzia delle prestazioni), Overseas Branch (Ministero della sicurezza sociale, servizio internazionale), Newcastle-upon-Tyne NE 98 1YX.

Irlanda del Nord (ad eccezione degli articoli 36 e 63 del regolamento, dell'articolo 102, paragrafo 2 e dell'articolo 113, paragrafo 2 del regola-

mento di applicazione, per i quali si rimanda alla rubrica Gran Bretagna): Northern Ireland Social Security Agency (Agenzia della sicurezza sociale dell'Irlanda del Nord), Overseas Branch (Ministero della sanità e dei servizi sociali, servizio internazionale), Belfast BT1 1DX.

2. Per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 2, dell'articolo 86, paragrafo 2 e dell'articolo 89, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

Gran Bretagna: Newcastle Benefits Directorate, Benefits Agency (Direzione delle prestazioni di Newcastle, agenzia delle prestazioni), Child Benefit Centre (Ministero della sicurezza sociale, centro assegni familiari), Newcastle-upon-Tyne NE88 1AA.

Irlanda del Nord: Northern Ireland Social Security Agency (Agenzia della sicurezza sociale dell'Irlanda del Nord), Overseas Branch (Ministero della sanità e dei servizi sociali, servizio internazionale), Belfast BT1 1DX.»

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. L'articolo 1, punti 2 b) v), vi) e vii) è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1985.

3. L'articolo 1, punti 2 b) viii) e ix) è applicabile a decorrere dal 2 agosto 1989.

4. L'articolo 2, punto 5, lettera a) è applicabile a decorrere dal 10 febbraio 1992.

5. L'articolo 2, punto 5, lettera b) è applicabile a decorrere dal 14 marzo 1991.

6. L'articolo 2, punto 5, lettera c) è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.